

Scadenzario fiscale ottobre 2022

Bologna, 05 ottobre 2022

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|------------|---|--|
| 10.10.2022 | Modifica acconti da 730/2022 | <p>Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2022 possono comunicare al sostituto d'imposta che effettua i conguagli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni; • oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2022. |
| 14.10.2022 | Presentazione domande credito d'imposta per distribuzione quotidiani e periodici | <p>Le imprese editrici di quotidiani e periodici possono iniziare a presentare la domanda per la concessione del credito d'imposta del 30% sulle spese sostenute nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; • mediante la procedura disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it. <p>La domanda va presentata entro il 14.11.2022; non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.</p> |
| 15.10.2022 | Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi | <p>I soggetti passivi IRES e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2022, o i loro intermediari, devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate le comunicazioni relative all'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2021 o alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • recupero del patrimonio edilizio; • efficientamento energetico; • adozione di misure antisismiche; • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti; • installazione di impianti solari fotovoltaici; |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|------------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. |
| 15.10.2022 | Trasmissione dati acquisti dall'estero | <p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione. |
| 17.10.2022 | Versamento rate imposte e contributi | <p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.9.2022. |
| 17.10.2022 | Versamento ritenute e addizionali | <p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2022; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2022 non è di almeno 500,00 euro.</p> <p>A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 16.12.2022; • senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91). |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|------------|--|--|
| 17.10.2022 | Versamento ritenute sui dividendi | <p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2022; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2022. |
| 17.10.2022 | Versamento rata saldo IVA 2021 | <p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2021 (modello IVA 2022):</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2022; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022. |
| 17.10.2022 | Versamento IVA mensile | <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di settembre 2022; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p> <p>A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 16.12.2022; • senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91). |
| 17.10.2022 | Effettuazione versamenti sospesi per l'emergenza COVID | <p>I soggetti che esercitano attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati devono effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i versamenti a titolo di ritenute e addizionali IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e di IVA, che scadevano nel mese di gennaio 2022 e che sono stati sospesi; • in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi. |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|------------|---|--|
| 17.10.2022 | Tributi apparecchi da divertimento | <p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati a settembre 2022. |
| 20.10.2022 | Presentazione domande credito d'imposta per le reti di imprese agricole | <p>Le reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle "strade del vino", devono presentare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2021 per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, al fine di fruire del previsto credito d'imposta; • in via telematica, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.</p> |
| 20.10.2022 | Presentazione domande credito d'imposta per le imprese editrici | <p>Le imprese editrici di quotidiani e periodici possono iniziare a presentare la domanda per il riconoscimento del credito d'imposta relativo alle spese sostenute nel 2021 per l'acquisizione di servizi digitali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; • attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale www.impresa-inungiorno.gov.it. <p>La domanda va presentata entro il 20.11.2022; non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.</p> |
| 20.10.2022 | Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali | <p>I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre luglio-settembre 2022.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. |
| 21.10.2022 | Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022 | <p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 21.9.2022, possono rego-</p> |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|------------|--|---|
| | | <p>larizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se effettuato entro il 20.12.2022, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali; • se effettuato dopo il 20.12.2022 ed entro il 30.11.2023, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 21.9.2022 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla scadenza del 22.8.2022 (termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%); • applicando la sanzione ridotta dell'1,67% (entro il 20.11.2022), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 20.11.2022 ed entro il 30.11.2023), oltre agli interessi legali. |
| 25.10.2022 | Presentazione modelli 730/2022 integrativi | <p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2022 integrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori "formali"; • ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2022 originario è stato presentato al sostituto d'imposta che presta direttamente assistenza fiscale oppure trasmesso direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate. <p>Ai modelli 730/2022 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa documentazione. Tuttavia, il modello 730/2022 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente qualora si debba modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta oppure indicare l'assenza del sostituto d'imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.</p> |
| 25.10.2022 | Presentazione modelli INTRASTAT | <p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di settembre 2022, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre luglio-settembre 2022, in via obbligatoria o facoltativa. |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|------------|---|---|
| | | <p>I soggetti che, nel mese di settembre 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p> <p>Con l'art. 3 del DL 21.6.2022 n. 73 il termine di presentazione era stato differito entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi sono riferiti; in sede di conversione del DL 73/2022 nella L. 4.8.2022 n. 122 è stato però ripristinato il precedente termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.</p> |
| 27.10.2022 | Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici | <p>Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all'anno precedente; • tramite il modello F24. <p>Per i soggetti "non solari", il termine di versamento è stabilito entro 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.</p> |
| 28.10.2022 | Presentazione domande credito d'imposta per le librerie | <p>Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12:00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero della Cultura; • da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta; • mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.</p> |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|------------|--|---|
| 31.10.2022 | Trasmissione telematica Certificazioni Uniche | <p>I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le "Certificazioni Uniche 2022", relative al 2021, che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione pre-compilata.</p> <p>Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni; • le provvigioni; • i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto; • i redditi esenti. |
| 31.10.2022 | Presentazione modelli 770/2022 | <p>I sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il modello 770/2022; • in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati. <p>Ai fini dell'invio, il modello 770/2022 può essere suddiviso in un massimo di tre parti.</p> |
| 31.10.2022 | Regolarizzazione modelli 770/2021 | <p>I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione dei modelli 770/2021, relativi al 2020; • le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2021; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2021. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2020, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. |
| 31.10.2022 | Presentazione domanda di regolarizzazione dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo | <p>Le imprese devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall'art. 3 del DL 145/2013, indebitamente utilizzati in compensazione; |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|------------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>Il riversamento dei crediti dovrà avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 16.12.2022, in unica soluzione; • oppure, ove possibile, in 3 rate annuali di pari importo scadenti rispettivamente il 16.12.2022, il 16.12.2023 e il 16.12.2024, con applicazione degli interessi legali. |
| 31.10.2022 | Versamento rate imposte e contributi | <p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022. |
| 31.10.2022 | Registrazione contratti di locazione | <p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2022. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p> |
| 31.10.2022 | Credito d'imposta gasolio per autotrazione | <p>Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione; • con riferimento al trimestre luglio-settembre 2022. <p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. |
| 31.10.2022 | Presentazione modelli TR | <p>I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativo al trimestre luglio-settembre 2022; • utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|------------|--|--|
| | | <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. <p>Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).</p> <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. |
| 31.10.2022 | Dichiarazione e versamento IVA regime "OSS" | <p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-settembre 2022 riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore; • le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo; • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l'operazione.</p> |
| 31.10.2022 | Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS" | <p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|------------|---|--|
| | | Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione. |
| 31.10.2022 | Comunicazioni "monitoraggio fiscale esterno" | <p>Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all'anno 2021 riguardanti i trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR; • di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata. <p>Il limite è stato ridotto da 15.000,00 a 5.000,00 euro dall'art. 16 del DL 21.6.2022 n. 73 conv. L. 4.8.2022 n. 122.</p> |
| 31.10.2022 | Presentazione domanda di accreditamento per il cinque per mille IRPEF | <p>Le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), se non incluse nell'elenco permanente dei beneficiari, possono presentare la domanda di accreditamento per concorrere alla ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tramite il portale del RUNTS; • senza applicazione di sanzioni. |

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.

STUDIO PALMERI
Commercialisti Associati